



Ministero dell'Interno

*DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE*

**ACCORDO STRALCIO IN DATA 28 LUGLIO 2004 RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE
DELLE RISORSE FUA 2003, AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
PREVISTE DALL'ART. 25 CCNL 2002-2005 E ALL'INDENNITA' DI TURNO DI CUI
ALL'ART. 22, COMMA 2, ULT. PARTE CCNL 2002-2005**

Il giorno 28 luglio 2004 presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si sono incontrate le delegazioni titolari della contrattazione collettiva integrativa a livello centrale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La delegazione di parte pubblica era composta da:

On.le Maurizio BALOCCHI, Sottosegretario di Stato

Prefetto Mario MORCONE, Capo del Dipartimento

La delegazione di parte sindacale era composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2002-2005 per il personale del Corpo nazionale vv.f.: CGIL - FP, CISL - SINALCO, UIL – VVF, RdB -PI.

Le parti al termine dell'incontro

PREMESSO CHE:

- l'accordo stralcio in data 7 luglio 2004 prevedeva all'art. 3, relativo alla corresponsione dell'indennità di turno come prevista dall'art. 22 del CCNL 2002-2005 comparto aziende del 26 maggio 2004, che entro 10 giorni dalla sua stipula sarebbero state individuate le turnazioni di cui all'art.45 CCNL del 5 aprile 1996 o altre tipologie di turnazioni con equivalenti caratteristiche di gravosità;
- occorre, altresì, stabilire le modalità di utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione 2003 in base ai risultati della gestione finanziaria relativa al medesimo anno, nonché considerare gli effetti delle norme contrattuali aventi rilevanza finanziaria per l'anno 2003, convenendo la destinazione delle risorse di cui all'art. 25, co. 1, lett. a) del CCNL 2002 – 2005, riferite all'anno 2003;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ART. 1

1. La somma disponibile del Fondo Unico di Amministrazione 2003 pari a € 3.996.513,00, relativa ai passaggi verticali non conclusi, viene attribuita al personale che non ha beneficiato delle progressioni economiche orizzontali e verticali.
2. La somma di cui all'art. 25, co. 1, lett. a) del CCNL 2002/2005, riferita all'anno 2003, pari a € 4.971.096,00, in corso di assegnazione, viene corrisposta a tutto il personale, quale indennità operativa straordinaria.
3. Ai fini della corresponsione delle somme di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, restano validi i parametri di ripartizione di cui all'Accordo 30.07.2002, relativo all'utilizzo del F.U.A. per l'anno 2002 (G.U. suppl. ord. n. 208 del 12.11.2002).
4. Per quanto concerne l'effettiva disponibilità delle somme di cui al co. 2 del presente articolo, la stessa rimane subordinata all'assegnazione in bilancio da parte del competente Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. Le parti si impegnano ad aprire al più presto il confronto sull'utilizzo del F.U.A. 2004, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dall'art. 48 del CCNL 24.05.2000.

ART. 2

1. Ai sensi del co. 2 dell'art. 22, CCNL 2002/2005, vengono individuate quali altre tipologie di turnazioni con equivalenti caratteristiche di gravosità, cui corrispondere l'indennità di turno prevista dal medesimo articolo, le tipologie di turnazione 24/72 per le sedi distaccate disagiate nonché le turnazioni previste per le isole minori.
2. Al personale di cui al co. 1, nonché al personale individuato al punto 3) dell'Accordo 07.07.2004 citato in premessa, l'indennità di turno viene corrisposta nella misura di € 3,00 per turno, nel limite massimo di 133 turni, ed è correlata alla presenza in servizio.
3. Agli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di turno si provvede mediante le risorse confluite al Fondo di Amministrazione con le modalità di cui all'art. 25, co. 3, CCNL 2002/2005 ed assegnate dal D.L. 30.01.2004, n. 24, convertito in legge 31.03.2004, n. 87.

ART. 3

1. A decorrere dal 01.01.2004, per fronteggiare le situazioni di lavoro di particolare gravosità e di esposizione al rischio, al personale appartenente ai Nuclei SAF (Speleo Alpino Fluviali) ed NBCR (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico), nonché al personale dell'Area C



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

appartenente al settore operativo che effettua turni di 12 ore di guardia, viene attribuito nella misura di € 3,00 per turno, per un massimo di 133 turni, un compenso, correlato all'effettiva presenza in servizio, ai sensi della lett. j) dell'art. 48, CCNL Comparto Aziende 1998/2001, non cumulabile con l'indennità di turno e con le indennità specifiche di settore.

2. Agli oneri derivanti dalla corresponsione del compenso di cui al co. 1 del presente articolo, si provvede con le risorse, in quanto risorse aventi carattere fisso e continuativo, presenti sul Fondo di Amministrazione di cui alla lett. g), co. 2, dell'art. 47, CCNL 1998/2001, come modificata dall'art. 5, co. 2, CCNL biennio economico 2000/2001.

ART. 4

1. Le parti si riservano, in occasione della verifica trimestrale prevista dall'Accordo del 07.07.2004, di valutare l'applicazione dell'Accordo sul territorio ed eventuali, particolari situazioni riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 2 e 3 del presente Accordo.

Per l'Amministrazione

On.le Maurizio BALOCCHI Sottosegretario di Stato

Dr. Mario MORCONE – Prefetto - Capo del Dipartimento

Per le OO.SS.

CGIL-F.P

CISL-SINALCO

UIL-VV.F.

RdB-P.I.

Adriano Forgione

Pompeo Mannone

Fabio Angiulli

LA CISL CON IL PRESENTE ACCORDO STRALCIO CHE RECEPISCE COMPLESSIVAMENTE L'ART.22, SCIoglie LA RISERVA ESPRESSA IN CALCE AL PRECEDENTE ACCORDO DEL 7 LUGLIO U.S..

Pompeo Mannone